

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20789 del 05/09/2017

Ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate ex art. 186-bis c.p.c. - Revoca del provvedimento - Conseguenze - Esecuzione forzata intrapresa in forza di detto titolo esecutivo - Illegittimità ex tunc - Sussistenza - Fondamento.

La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. - in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia - determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20789 del 05/09/2017